



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (coordinamento della finanza dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane)

Testo provvisorio versione 10 3 2003

Articolo 1

(I principi fondamentali)

Il sistema di finanziamento delle amministrazioni territoriali è disciplinato dalla presente legge e dagli atti attuativi della stessa. Esso sarà ispirato ai seguenti principi fondamentali:

A) In materia di coordinamento della finanza pubblica:

- a. la titolarità in capo allo Stato della garanzia del complessivo equilibrio economico-finanziario della finanza pubblica, attraverso l'adozione di misure di politica economica generale dirette a garantire la stabilità economica e di bilancio interna ed esterna;
- b. il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, in particolare per quel che concerne le discipline relative alla stabilità delle procedure e delle condizioni di bilancio dei Paesi membri;
- c. la sufficienza dei mezzi finanziari per l'esercizio delle competenze attribuite alle amministrazioni territoriali;
- d. la solidarietà tra le diverse regioni italiane ed il rispetto delle esigenze di riequilibrio economico sancite agli artt. 3 e 119 della Costituzione;
- e. la leale cooperazione tra le amministrazioni.

B) In materia di coordinamento del sistema tributario:

- a) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
- b) omogeneità dei tributi regionali e locali intesa come loro conciliabilità;
- c) semplificazione sia del sistema tributario sia degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;
- d) divieto dei trattamenti agevolativi regionali e locali che si rivelino fattori di concorrenza dannosa;
- e) trasparenza delle decisioni di entrata;
- f) efficienza nell'amministrazione dei tributi.

Articolo 2

(Oggetto e procedure)

1) Il Governo è delegato ad emanare, nei limiti dei principi fondamentali, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo:

a) i principi fondamentali cui dovranno attenersi le regioni per realizzare l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, comma 2, lettera q);

b) le modalità e i tempi di transizione al regime di autonomia finanziaria;

c) le correzioni ed integrazioni del sistema tributario statale rese necessarie dall'attuazione della presente legge;

d) le regole che disciplinano la perequazione delle risorse finanziarie;

e) i tributi erariali da prendere a riferimento per la assegnazione di addizionali, di compartecipazioni e per la costruzione del fondo perequativo.

2) I decreti delegati dovranno definire:

a) le modalità di coordinamento della finanza dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane anche in relazione ai vincoli posti dalle norme comunitarie e dai trattati internazionali e in relazione agli obiettivi definiti a norma del successivo articolo 3, comma 1, lettera c);

b) le regole per la determinazione dei costi base delle funzioni di carattere generale attribuite dalla Costituzione a Regioni ed Enti locali e per l'assegnazione delle conseguenti risorse finanziarie;

c) le modalità per la determinazione dell'entità iniziale del fondo perequativo di cui all'articolo 119, comma 3, della Costituzione e le regole per la variazione del fondo medesimo;

d) i criteri di assegnazione, alle singole Regioni ed agli Enti Locali, delle quote del fondo perequativo di cui alla precedente lettera d);

e) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato potrà concedere risorse aggiuntive rispetto alle iniziative delle amministrazioni territoriali e promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, co. 5 della Cost.;

f) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi definiti a norma dei provvedimenti adottati in attuazione della precedente lettera a) e gli interventi da attivare in tale caso;

g) le modalità di coordinamento tra le nuove regole finanziarie e quelle definite dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli Enti Locali;

h) i tempi di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative agli enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.

3) I decreti delegati si ispirano ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli da, vengono esaminati con le procedure di cui all'articolo 11 della legge Costituzionale 3/2001 e, se emanati in attuazione delle norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione, sono presentati previa intesa in nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 3

(Il coordinamento della finanza pubblica)

In relazione al coordinamento della finanza pubblica:

a) Regioni ed Enti Locali adottano come fondamento della propria politica di bilancio le regole e i criteri del patto di stabilità e crescita, riferiti ai saldi di bilancio e alla dinamica del debito;

b) Il saldo di bilancio e gli obiettivi in materia di politica del debito, come definiti dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico finanziaria, sono vincolanti per tutti i livelli della Pubblica Amministrazione.

c) I saldi di bilancio e i livelli di ricorso al debito di cui alla precedente lettera b) devono essere rispettati sia in termini di competenza che di cassa, sia in sede di bilancio di previsione che in sede di conto consuntivo. In ottemperanza al patto di stabilità e di crescita Regioni ed Enti Locali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione sulla gestione del Bilancio sulla base di uno schema con le caratteristiche di cui alla precedente lettera e). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, trasmette al Parlamento ed alla Conferenza unificata, con analoga periodicità, una relazione di sintesi sull'andamento dei conti della Pubblica Amministrazione e propone, ove occorra, l'adozione delle misure a norma del precedente articolo 2, comma 2, lettera b).

d) La struttura formale, le regole di registrazione delle poste di entrata e di spesa, i criteri e i tempi di rilevazione dei bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, sono armonizzati ai criteri propri dei conti rilevanti per il patto di stabilità e crescita. Il prospetto di Bilancio di ciascuna Regione evidenzia le risorse destinate alla perequazione dei territori con minore capacità fiscale a norma dell'articolo 119, comma 3 della Costituzione.

e) La Conferenza unificata esamina le indicazioni programmatiche del DPEF in materia di finanza pubblica prima del suo inoltro al Parlamento. Il parere espresso viene trasmesso al Parlamento.

f) Nei prospetti di Bilancio sarà evidenziato il concorso di ciascun ente agli indicatori e parametri propri del patto di stabilità e crescita, in particolare sarà evidenziato il saldo complessivo inteso come differenza tra spese complessive ed entrate, al netto delle poste relative all'accensione ed estinzione di debiti e crediti.

g) Le Regioni, fermi restando, per il complesso delle Pubbliche Amministrazioni di ciascuna Regione, gli obiettivi definiti in sede nazionale, sentito il Consiglio regionale delle Autonomie Locali, possono, con proprie leggi, adattare le regole e i vincoli indicati dal legislatore nazionale, al fine di promuovere la coesione e l'efficienza nella gestione dei bilanci locali, per gli Enti Locali compresi nel territorio regionale che esprimano intesa. A tal fine la legge regionale può differenziare le regole di evoluzione del saldo di bilancio, al netto dei conferimenti di quote dei fondi di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera f), in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie di partenza.

h) La programmazione finanziaria così realizzata diviene riferimento per le intese di cui al comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96 e per analoghi accordi in sede regionale tra la Regione e gli Enti Locali singoli o associati.

Articolo 4

(Le modalità di caratteristiche dei tributi propri)

1) Al fine di costruire il quadro di coordinamento del sistema tributario la legge statale:

a) dà attuazione alle direttive comunitarie in materia tributaria;

b) prevede tributi il cui gettito è attribuito ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni aventi presupposti di carattere generale e riferiti all'intero territorio nazionale. In tale caso la legge statale fissa i criteri di ripartizione della base imponibile e i margini entro i quali è possibile esercitare l'autonomia tributaria delle istituzioni interessate;

c) può stabilire sovrimposte e addizionali a tributi erariali a favore di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni determinando l'ambito entro il quale si esercita la loro autonomia tributaria. E' in ogni caso riservata allo Stato la determinazione della scala di progressività;

d) definisce, per i tributi diversi da quelli di cui al secondo comma, lettera ... il livello standard delle aliquote ai fini del calcolo delle quote del fondo perequativo.

2) Nell'esercizio della propria autonomia tributaria la legge regionale:

a) non può intervenire nelle materie tributarie regolate dalle direttive comunitarie né può modificare le leggi statali in materia tributaria;

b) interviene in materia tributaria istituendo tributi regionali e determinando le aree dei tributi nei quali Comuni, Province e Città metropolitane individuano, nell'esercizio della propria autonomia tributaria, i presupposti e i soggetti passivi dei propri tributi.

c) I tributi di cui alla lettera precedente hanno natura commutativa, essi afferiscono alle materie di competenza legislativa delle Regioni o alle funzioni degli Enti Locali e sono connessi al territorio della Regione o dell'Ente Locale.

d) non può istituire tributi regionali e locali di cui alla lettera b) aventi gli stessi presupposti di tributi statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) può istituire nuovi tributi propri diversi da quelli di cui alla lettera b) solo se ricompresi in tipologie di tributi individuate da leggi statali.

3) Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono stabilire i tributi propri di cui al secondo comma solo se ricompresi nelle aree determinate dalla legge regionale.

Articolo 5

(Le compartecipazioni)

La legge statale stabilisce i tributi erariali il cui gettito è compartecipato dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e ne determina i criteri di riparto e le quote di compartecipazione.

I tributi da compartecipare e i criteri per riferire il gettito al territorio sono individuati avendo a riferimento la accuratezza, la chiarezza, la semplicità amministrativa, l'evoluzione tendenziale del gettito. In particolare per i tributi aventi a presupposto i consumi, il criterio di ripartizione è il luogo di consumo; per i tributi basati sul patrimonio la localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul valore della produzione, il luogo di prestazione del lavoro; per i redditi la residenza del percettore o il luogo di produzione del reddito.

Articolo 6

(L'esercizio dell'autonomia tributaria da parte delle Regioni)

1) Le Regioni con i tributi propri di cui al precedente articolo 4, lettere, con le addizionali e le compartecipazioni di cui al precedente articolo e, ove occorrano, con le quote del fondo perequativo di cui al successivo articolo 8, devono poter finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché di quelle assegnate alla competenza amministrativa regionale, nelle materie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Le aliquote dei tributi, ivi comprese quelle necessarie per la perequazione, in sede di prima applicazione, sono stabilite, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ad un livello normale tale da consentire un gettito complessivo delle entrate proprie, ivi comprese, ove occorrano, le quote del fondo perequativo, per ogni singola Regione non sia inferiore al volume della spesa storica effettuata nel territorio della stessa regione nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni a norma dell'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione.

3. La determinazione dell'ammontare delle competenze e delle relative risorse da trasferire si attua con le procedure di cui alla legge di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Modifiche del regime dei tributi di cui alle lettere del precedente articolo 4 comportano intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini di verificarne la neutralità sulle entrate fiscali delle Regioni ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nell'esercizio della loro autonomia, le Regioni possono modificare le aliquote dei tributi di cui alle lettere del precedente articolo 4 e le aliquote delle addizionali originariamente loro attribuite e quelle che saranno determinate in connessione con il progressivo trasferimento della competenza legislativa e delle funzioni amministrative.

6. Al fine di consentire la corretta quantificazione della perequazione e la valutazione delle risorse da assegnare a ciascuna Regione la legge statale determina le aliquote standard per ciascun tributo proprio diverso da quelli di cui al precedente articolo 4, lettera b).

Articolo 7

(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)

1) Gli Enti Locali con i tributi propri di cui al precedente articolo 4, lettere, con le compartecipazioni di cui al precedente articolo 5, ove occorrano, con quote del fondo perequativo a norma del successivo articolo 8, devono essere in grado di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere al momento di entrata in vigore della presente legge, di quelle derivanti dalla definizione, da parte dello

Stato, delle funzioni fondamentali, in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) nonché di quelle loro assegnate a norma dell'articolo 118 della Costituzione.

2. Con appositi decreti legislativi, nel quadro dei principi fondamentali di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere, è, altresì, definito il quadro di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi forniti dagli Enti Locali alla generalità dei cittadini tenendo conto dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e, ove esistano, dei provvedimenti e delle regole emanate dalle autorità indipendenti.

3. Gli Enti Locali determinano il regime di erogazione e di remunerazione delle prestazioni e dei servizi offerti su richiesta di singoli cittadini.

4. Gli Enti locali dispongono di autonomia nella determinazione delle aliquote dei tributi propri, entro i limiti di cui al precedente articolo 4, e nella determinazione delle tariffe, nei limiti di cui al precedente comma 2.

5. In relazione al trasferimento, con legge regionale, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, di competenze amministrative, eccedenti quelle in essere al momento di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il Consiglio regionale delle Autonomie Locali, dispone, nel rispetto dei tempi di cui ai provvedimenti in attuazione del precedente articolo 2, comma 2, lettera h), il trasferimento agli Enti locali di quote di tributi erariali.

6. Al fine di consentire la corretta quantificazione delle quote di risorse del fondo perequativo, si calcolano le entrate potenziali derivanti a ciascun Ente locale dall'applicazione ad aliquota standard dei tributi propri di cui al precedente articolo 4, lettere

Articolo 8

(L'esercizio dei poteri legislativi ed il regime finanziario)

1. L'avvio dell'esercizio dei poteri legislativi da parte delle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza esclusiva o concorrente, in relazione alle competenze amministrative non attribuite a norma dei successivi articoli 10 e 11, comporta:

a) la attribuzione di addizionali sui tributi erariali che andranno ad alimentare le entrate proprie delle regioni;

b) la attribuzione di una compartecipazione regionale al gettito di tributi erariali;

c) l'attribuzione, ove occorra, di quote del fondo perequativo di cui al comma 3 dell'articolo 119 della Costituzione;

d) la cancellazione dal Bilancio dello Stato delle autorizzazioni di spesa non ancora formalmente impegnate e la soppressione delle Unità previsionali di base dedicate al finanziamento delle funzioni legislative e amministrative trasferite.

Articolo 9

(Il fondo perequativo ex articolo 119, comma 3)

1. Con apposito decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinate l'entità e le modalità di attribuzione, in sede di prima applicazione del fondo perequativo in attuazione del 3° comma dell'articolo 119 della Costituzione.

2. Il fondo perequativo è costituito con una quota dei tributi erariali spettanti allo Stato ed è assegnato sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 10.

3. Le Regioni che non partecipano alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, qualora al loro interno esistano territori con minore capacità fiscale devono costituire, con proprie risorse, un fondo perequativo da ripartire con i criteri indicati dalla legge statale di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, per consentire agli Enti Locali di tali territori di far fronte alle competenze di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), nonché a quelle di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Articolo 9

(Le quote regionali del fondo perequativo ex articolo 119, comma 3)

1. La normativa per la determinazione delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 119, comma 3 della Costituzione spettanti a ciascuna Regione al fine di garantire a ciascuna regione, attraverso la perequazione delle capacità fiscali, le risorse necessarie per far fronte integralmente alle funzioni ad essa assegnate si attiene ai seguenti criteri:

a) la copertura integrale in tutte le Regioni degli oneri derivanti dai provvedimenti in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione;

b) la assegnazione della quota restante in modo da ridurre di una percentuale dell'80 per cento le differenze interregionali delle dotazioni dei servizi forniti ai cittadini.

c) la assegnazione di un'ulteriore quota idonea a ridurre il differenziale delle dotazioni di servizi fino a un massimo di un ulteriore 10% in relazione allo sforzo fiscale di ciascuna regione.

3. Per il computo della quota base del fondo perequativo spettante a ciascuna regione, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale relativi al gettito teorico proveniente dall'aliquota normale dei singoli tributi al netto del gettito derivante dallo sforzo fiscale eccedente i valori medi o standard nazionali e delle perdite di gettito conseguente a provvedimenti messi in atto da singole regioni nell'esercizio dell'autonomia tributaria. Al fine di determinare l'assegnazione delle quote di fondo perequativo eccedenti la quota base il decreto legislativo dovrà prevedere le modalità per valutare lo sforzo fiscale delle Regioni.

4. Al fine di garantire il rispetto della destinazione delle risorse in funzione del soddisfacimento dei diritti di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione si applicano le procedure di cui all'articolo 120 della Costituzione.

5. In sede di prima applicazione l'assegnazione della quota del fondo perequativo dovrà garantire, a ciascuna Regione e a ciascun Ente Locale risorse pari ai livelli della spesa statale nel rispettivo territorio, come rilevati in un periodo determinato a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 10

(I rapporti finanziari tra Stato ed enti locali)

1. Fino alla assegnazione delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato concorre al finanziamento delle attività di Province, Comuni e Città Metropolitane attraverso la assegnazione di una compartecipazione a tributi erariali la cui percentuale è fissata, in sede di prima applicazione, in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti a favore degli enti locali come risultano dal bilancio di previsione dello stato nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge. Il relativo ammontare affluisce direttamente agli Enti Locali sulla base dei valori accertati nella media dei tre esercizi precedenti quello di entrata in vigore della presente legge. La legge finanziaria aggiorna l'entità del fondo da ripartire per gli anni successivi in relazione alle previsioni sull'andamento del gettito dei tributi erariali di riferimento. Modifiche del regime dei tributi di cui presente comma comportano intesa in sede di Conferenza Stato-Autonomie ai fini di verificarne la neutralità sulle entrate fiscali delle Province, dei Comuni, delle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La distribuzione delle risorse del fondo da ripartire, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli enti locali, avviene in base ai seguenti distinti criteri:

- a) fabbisogni standard connessi alle funzioni svolte;
- b) perequazione delle capacità fiscali;
- c) sostegno delle spese per investimento nei territori con minore capacità fiscale.

3. I criteri di cui al precedente comma 2 hanno, nella ripartizione del fondo un peso pari rispettivamente al 60, 30 e 10 (?) per cento.

4. La capacità fiscale è misurata con riferimento al gettito che i tributi locali genererebbero in applicazione del regime normale stabilito in attuazione del precedente articolo 5.

5. I fabbisogni standard sono valutati in relazione ad una quota uniforme per abitante corretta per tenere conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, sociali ed economiche dei diversi enti.

6. Il sostegno delle spese d'investimento è commisurato a una valutazione del differenziale di infrastrutture nei settori definiti dal CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, a partire da quelli necessari per garantire i diritti essenziali a norma dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

7. Le risorse di cui al comma 2, lettere a) e b) affluiscono direttamente agli Enti Locali. Le risorse di cui al comma 2, lettera c) sono assegnate con legge regionale, in relazione alle scelte di programmazione regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali.

Articolo 11

(Funzioni amministrative: assegnazione e finanziamento)

1. La Regione con proprie leggi determina le funzioni amministrative da assegnare ai Comuni ed alle Città metropolitane a norma dell'articolo 118 della Costituzione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p) e dei principi di cui all'articolo 117, comma 3. La legge regionale stabilisce quali funzioni sia opportuno conferire alle Province, alle Città metropolitane o esercitare direttamente per assicurarne l'indirizzo unitario e, sentito il Consiglio delle autonomie locali, può individuare criteri di finanziamento che, per determinate funzioni, privilegino la gestione in forma associata.

2. In relazione all'assegnazione di competenze di cui al comma precedente la legge regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, determina i criteri per il trasferimento alle Province, ai Comuni ed alle Città metropolitane di quote dei tributi erariali che, unitamente ai tributi propri, alle partecipazioni ed alle risorse assegnate dallo Stato per funzioni direttamente delegate e, ove occorra, alle quote del fondo perequativo, consentono agli enti locali situati nel territorio regionale di far fronte integralmente alle funzioni loro attribuite.

3. La legge regionale, in attuazione delle norme per il trasferimento delle competenze amministrative di cui alla comma 1, può adeguare, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, i criteri di determinazione dei fabbisogni standard per gli enti locali situati nel territorio regionale. La legge regionale definisce altresì, nel quadro delle scelte di programmazione regionale, i criteri per il sostegno degli investimenti. Non può modificare i criteri per la misurazione della capacità fiscale.

4. A partire dall'esercizio 2005 le aliquote dei tributi erariali necessarie per il finanziamento delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, definite a norma dell'articolo 117, comma 2, lettera p), nonché delle funzioni amministrative proprie di cui all'articolo 118, comma 2, della Costituzione sono determinate, in modo aggregato, avendo riferimento all'intero territorio della Regione di rispettiva collocazione. Le relative risorse sono iscritte in un fondo da ripartire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno e sono trasferite direttamente ai Comuni, in proporzione alla spesa storica, con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

5. A partire dall'esercizio 2005 le aliquote dei tributi erariali necessarie per il finanziamento delle funzioni assegnate agli Enti Locali con delega dello Stato, a norma dell'articolo 118 della Costituzione sono determinate, in modo aggregato, avendo riferimento all'intero territorio della Regione di rispettiva collocazione e sono trasferite direttamente ai Comuni, in proporzione alle deleghe conferite, con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

6. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, definisce con propria legge le modalità di assegnazione agli Enti Locali delle competenze amministrative, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, e definisce le risorse necessarie per farvi fronte, ivi comprese quelle di cui ai precedenti commi 4 e 5, assegnando, conseguentemente, alle Province, ai Comuni, alle Città metropolitane, quote dei tributi erariali riferibili al proprio territorio e, ove occorra, quote del fondo perequativo di cui al precedente articolo 8.

7. L'adozione di una legge regionale ai sensi del comma 1 non comporta che le risorse finanziarie destinate alla perequazione siano trasferite dal bilancio dello Stato al

bilancio regionale. Gli uffici statali competenti per territorio trasferiscono le risorse finanziarie a favore degli enti locali, in attuazione della legge nazionale e di quella regionale.

Articolo 12

(Il fondo perequativo ex articolo 119, comma 5, della Costituzione)

1. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. A tal fine sono riservate quote dell'IRPEF e dell'IRPEG che confluiscono in un fondo ripartito dal CIPE sulla base di specifiche intese con le regioni interessate, a norma della legge 662/1996, articolo, 2, comma 203, lettera b).

2. Una quota non inferiore all'85% del fondo di cui al precedente comma è riservata alle regioni cui all'obiettivo 1 nonché a quelle (Abruzzo e Molise). Le relative risorse sono iscritte annualmente nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni. Gli stanziamenti definiti per gli esercizi successivi al primo non sono modificabili dalla legge finanziaria per gli esercizi successivi.

Articolo 13

(Partecipazione delle Regioni alle attività di accertamento)

1. Le regioni partecipano all'attività di accertamento dei tributi erariali. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità della partecipazione all'attività di accertamento in analogia a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Al momento dell'entrata in vigore del Decreto di cui al comma precedente è soppresso l'articolo 10 del decreto legislativo 56/2000.

Articolo 14

(Norme transitorie)

1. Fino all'emanazione delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione sono assegnate alle Regioni compartecipazioni e quote del fondo perequativo limitatamente alle competenze trasferite alla competenza amministrativa delle regioni. Le quote residue rispetto alle previsioni di cui all'articolo 4 sono assegnate direttamente agli Enti Locali in relazione alle competenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei primi dieci esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge alle Regioni ed agli Enti Locali è garantito un incremento delle entrate da compartecipazioni e addizionali, applicate all'aliquota normale, pari al tasso di inflazione programmato, salvo conguagli al tasso di inflazione reale a consuntivo. La differenza tra le entrate corrisposte e quella derivante dalle aliquote di compartecipazione e dalle addizionali assegnate a norme degli articoli da 4 a 11 confluisce in un fondo da ripartire tra gli Enti Locali in

funzione di riequilibrio per l'esercizio delle funzioni attribuite in applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.

3. All'articolo 27 della legge 5 agosto 1978 è aggiunto in fine il seguente comma:

“1 bis – Per le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali di cui all'articolo 114 della Costituzione la copertura degli oneri a norma del comma precedente è realizzata mediante adeguamento delle aliquote di compartecipazione. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 116 della Costituzione la copertura è realizzata mediante intesa tra lo Stato e la regione interessata, a norma dell'articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 662/96.”

Tabella 1
Entrate da utilizzare

		2000	2000R	2001	2001R	2002	2002R	2003	2003R
ENTRATE		376.197		370.503		386.948		392.243	
Fiscalità generale		305.641		307.915		325.509		322.200	
– Irpef	88,09	121.045	106.628	122.576	107.977	127.824	112.600	129.280	113.883
– Irpeg	89,22	31.283	27.910	31.852	28.418	35.755	31.899	33.372	29.774
– Valore aggiunto	85,84	90.169	77.403	94.969	81.523	101.274	86.935	99.899	85.755
• Oli minerali e derivati	85,36	21.550	18.396	20.305	17.333	21.389	18.258	21.053	17.972
Attività, operazioni e servizi		44.730		36.359		37.051		37.942	
Entrate eventuali e diverse		2.569		4.337		3.369		4.621	
Eredità del passato		18.969		17.232		16.875		22.764	
Poste compensative		4.287		4.659		4.143		4.715	
ACCENSIONE PRESTITI / RIMBORSO CREDITI		221.719		257.589		222.278		277.743	
Totale regionalizzabile			230.337		235.251		249.693		247.383
Percentuale su entrate totali		61,2		63,5		64,5		63,1	

Tabella 2
Spese da decentralizzare

		2000	2000R	2001	2001R	2002	2002R	2003	2003R
USCITE		425.599		439.854		434.386		445.793	
Ambito sovranazionale		16.454		19.009		18.753		19.943	
Finanziamenti dall'Italia all'UE		12.271		12.942		13.226		13.855	
Attuazione delle politiche comunitarie		2.165		3.703		3.598		3.952	
Ambito nazionale		182.730		187.887		187.033		195.957	
Funzioni / Organi Stato		48.752		54.010		49.326		50.628	
– Governo		654		1.086		534		528	
– Organi costituzionali		1.163		1.309		1.337		1.480	
– Sicurezza interna		14.458		15.530		15.023		15.879	
– Difesa		12.211		13.394		13.014		13.065	
– Giustizia		6.198		6.440		6.307		6.287	
– Agenzie		257		4.479		3.858		3.764	
– Relazioni estere		1.351		1.849		1.488		1.492	
– Servizi segreti e spese riservate		502		522		534		549	
– Istituti ed organismi tecnici		386		476		390		377	
– Authority		112		137		105		101	
– Spese generali Stato centrale		11.460		8.789		6.736		7.107	
• Personale	20	6.282		1.256	4.243	845	3.808	762	3.849
• Beni, servizi, utenze ecc.	20	2.691		538	2.528	506	1.107	221	876
• Fondo spese consumi intermedi	20	–	–	–	–	–	–	–	532
• Fitto locali	20	679		136	535	107	496	99	482
Politiche previdenziali		50.196	–	46.253	–	48.440	–	49.814	–
Politiche per l'istruzione		32.856	–	33.283	–	34.174	–	35.393	–
Politiche per l'economia		14.879	–	17.275	–	16.763	–	17.409	–

– Fondi generali		10.089	–	11.527	–	11.998	–	13.027	–
• Fondo interventi agevolativi alle imprese	30	4.189	1.257	4.275	1.283	4.356	1.307	3.605	1.081
• Agricoltura e pesca	70	617	432	1.222	856	982	687	1.053	737
• Flessibilità e formazione professionale	100	345	345	411	411	372	372	364	364
• PMI e artigianato	100	175	175	150	150	108	108	56	56
Politiche infrastrutturali		16.726	–	18.126	–	15.462	–	14.597	–
– Infrastrutture tradizionali		7.660	–	7.649	–	6.363	–	3.323	–
• Ferrovie	50	1.115	558	2.701	1.351	2.563	1.281	1.430	715
• Porti e vie navigabili	50	384	192	443	221	475	238	516	258
• Opere idriche e di miglioramento fondiario	70	570	399	327	229	64	45	423	296
• Edilizia abitativa	80	1.029	823	250	200	319	255	349	279
• Strade	50	4.124	2.062	3.555	1.777	2.567	1.283	283	141
• Economia montana e forestale	100	6	6	3	3	3	3	3	3
– Calamità naturali e protezione civile		1.134	–	2.123	–	1.577	–	1.792	–
– Ambiente	70	720	504	801	561	686	480	1.247	873
– Cultura		1.185	–	1.376	–	1.084	–	1.137	–
– Informatica pubblica	20	1.429	286	1.155	231	734	147	798	160
Politiche per il riequilibrio		11.304	–	9.811	–	8.709	–	13.463	–
Politiche sociali		7.222	–	8.361	–	8.884	–	9.023	–
– Prestazioni sociali a totale carico dello Stato		3.010	–	3.351	–	3.312	–	3.424	–
– Sostegni diretti alle famiglie		2.469	–	2.968	–	2.573	–	2.613	–
– Fondo per le politiche sociali	100	76	76	0	0	1.605	1.605	1.523	1.523
– Lavori socialmente utili	100	55	55	176	176	303	303	302	302
– Fondo accesso abitazioni in locazione	100	362	362	336	336	249	249	246	246
– Handicap	100	61	61	50	50	71	71	71	71
Ambito delle autonomie regionali	100	44.537	44.537	48.852	48.852	49.792	49.792	52.149	52.149
Ambito delle autonomie locali	100	13.182	13.182	16.353	16.353	15.384	15.384	15.431	15.431
Ambito delle autonomie funzionali		10.974	–	12.801	–	11.651	–	11.711	–
Istituti universitari ed equiparati		6.907	–	7.839	–	7.531	–	8.146	–
Istituti di ricerca		2.333	–	2.932	–	2.423	–	2.098	–
Istituti scolastici		929	–	989	–	889	–	876	–
Grandi aziende di servizio pubblico		480	–	690	–	545	–	324	–
Enti diversi di pubblica utilità		325	–	351	–	264	–	267	–
Fondi di riserva		8.894	–	2.404	–	17.198	–	14.851	–
Eredità del passato		108.301	–	113.491	–	98.885	–	97.776	–
Interessi sul debito		76.849	–	80.069	–	75.332	–	77.858	–
Restituzioni, rimborsi e interessi di mora		8.461	–	8.994	–	5.417	–	5.611	–
Gestioni previdenziali		6.390	–	7.254	–	5.724	–	5.724	–
Amm.ni privatizzate o in via di privatizzazione		4.987	–	5.089	–	4.432	–	4.542	–
Ammortamento mutui		2.506	–	5.790	–	5.046	–	3.201	–
– Disavanzi Servizio sanitario		1.128	–	4.744	–	4.227	–	2.449	–
– Trasporto pubblico locale		120	–	120	–	98	–	98	–
– Autonomie locali		15	–	15	–	15	–	8	–
Trasferimenti compensativi enti territoriali	100	8.681	8.681	5.756	5.756	2.484	2.484	681	681
Poste compensative		40.528	–	39.056	–	35.691	–	37.974	–
RIMBORSO DEL DEBITO		166.542	–	190.923	–	174.839	–	224.192	–
Totale risorse regionalizzabili			75.921		80.257		77.175		76.515
Quota sul totale della spesa			29,31		32,24		29,73		34,53
Spesa regioni a statuto ordinario	83		63.137		66.743		64.180		63.632

Tabella 3
Simulazioni

a)

valori 2000

	Olii minerali: 2000	IVA: 2000	IRPEF: 2000	spesa: 2000		Quota aggiuntiva IVA	DEFICIT- SURPLUS	IVA residua Valori assoluti	Valori percentuali	Valore percentuale Deficit/surplus
Regione/settore					IVA 35,062% - oli - IRPEF 5,21%					
piemonte	1.680	7.298	11.269	5.329	4.826	503,2	0,07	4.236,0	58,04	0,00
lombardia	3.786	16.493	26.375	10.943	10.943		0,05	10.710,2	64,94	0,00
liguria	625	3.033	4.152	2.341	1.904	436,6	0,02	1.532,6	50,54	0,00
Nord-ovest	6.091	26.823	41.796	18.613	17.673	940	0,14	16.479	61,43	0,00
veneto	1.888	7.889	10.385	5.518	5.195	322,4	0,04	4.800,7	60,85	0,00
Emilia	1.770	7.648	10.870	5.246	5.018	228,5	0,02	4.738,1	61,95	0,00
Nord-est	3.658	15.538	21.255	10.764	10.213	551	0,06	9.539	61,39	0,00
tot. Nord	9.749	42.361	63.051	29.377	27.886	1.491	0,20	26.018	61,42	0,00
Toscana	1.616	6.034	8.328	4.762	4.166	596,7	0,06	3.321,9	55,05	0,00
Umbria	341	1.309	1.610	1.205	884	321,1	0,00	528,9	40,41	0,00
Marche	576	2.574	2.796	1.955	1.624	331,3	0,02	1.339,9	52,06	0,00
Lazio	2.062	8.126	13.642	7.600	5.621	1.978,5	0,01	3.298,3	40,59	0,00
centro	4.594	18.043	26.376	15.522	12.294	3.228	0,09	8.489	47,05	0,00
Abruzzo	459	1.876	1.961	1.675	1.219	456,8	0,01	761,2	40,59	0,00
Molise	95	408	424	459	260	199,2	0,00	66,0	16,16	0,00
Campania	1.510	6.550	6.985	7.521	4.171	3.351,0	0,05	902,7	13,78	0,00
Puglia	1.232	4.935	5.047	4.889	3.225	1.663,4	0,02	1.541,6	31,24	0,00
Basilicata	165	666	702	868	435	432,2	0,04	-	0,00	0,01
Calabria	593	2.563	2.082	2.826	1.600	1.226,2	0,03	438,4	17,10	0,00
Mezzogiorno	4.053	16.999	17.201	18.238	10.910	7.329	0,2	3.709,9	21,82	0,00
Italia	18.396	77.403	106.628	63.137	51.090	12.047	0,45	38.217	49,37	0,00

b)

valori 2001

Regione/ settore	Olii minerali: 2000	IVA: 2000	IRPEF: 2003	spesa: 2003	IVA 35,062% - oli - IRPEF 5,21%	Quota aggiuntiva IVA	DEFICIT- SURPLUS	IVA residua Valori assoluti	Valori percentuali	Valore percentuale Deficit/surplus
Piemonte	1.582,66	7.686	11.412	5.633	4.872	530,0	-230,92	4.461,5	58,04	-4,10
Lombardia	3.567,59	17.371	26.709	11.568	11.050		-518,56	11.280,3	64,94	-4,48
Liguria	588,64	3.194	4.204	2.475	1.928	459,9	-87,20	1.614,2	50,54	-3,52
Nord-ovest	5.738,89	28.251	42.325	19.676	17.849	990	-836,68	17.356	61,43	-4,25
veneto	1.778,88	8.309	10.517	5.833	5.240	339,6	-252,94	5.056,3	60,85	-4,34
Emilia	1.667,57	8.055	11.007	5.546	5.065	240,7	-239,81	4.990,4	61,95	-4,32
Nord-est	3.446,44	16.365	21.524	11.379	10.306	580	-492,75	10.047	61,39	-4,33
tot. Nord	9.185,34	44.616	63.849	31.055	28.155	1.570	-1329,43	27.403	61,42	-4,28
Toscana	1.522,60	6.355	8.433	5.034	4.190	628,4	-215,44	3.498,7	55,05	-4,28
Umbria	320,98	1.379	1.631	1.273	889	338,2	-45,90	557,1	40,41	-3,60
Marche	542,57	2.711	2.832	2.067	1.641	349,0	-77,41	1.411,3	52,06	-3,75
Lazio	1.942,47	8.559	13.815	8.034	5.663	2.083,8	-287,22	3.473,9	40,59	-3,58
centro	4.328,63	19.003	26.710	16.409	12.383	3.399	-625,97	8.941	47,05	-3,81
Abruzzo	432,29	1.975	1.986	1.771	1.228	481,1	-61,57	801,7	40,59	-3,48
Molise	89,05	430	429	485	262	209,8	-13,17	69,5	16,16	-2,71
Campania	1.422,69	6.899	7.073	7.951	4.210	3.529,3	-211,56	950,8	13,78	-2,66
Puglia	1.160,72	5.198	5.111	5.168	3.250	1.751,9	-166,39	1.623,6	31,24	-3,22
Basilicata	155,83	701	711	917	439	455,3	-23,17	-	0,00	-2,53
Calabria	558,62	2.700	2.108	2.988	1.615	1.291,4	-81,17	461,8	17,10	-2,72
Mezzogiorno	3.819,20	17.904	17.418	19.280	11.004	7.719	-557,03	3.907,4	21,82	-2,89
Italia	17.333	81.523	107.977	66.743	51.542	12.688	-2.512,43	40.251	49,37	-3,76

c)

valori 2002

Regione/ settore	Oli minerali: 2002	IVA: 2002	IRPEF: 2002	Spesa: 2002	IVA 35,062% - oli - IRPEF 5,21%	Quota aggiuntiva IVA	DEFICIT- SURPLUS	IVA residua Valori assoluti	Valori percentuali	Valore percentuale Deficit/surplus
Piemonte	1.667	8.197	11.901	5.417	5.161	565,2	309,44	4.757,6	58,04	5,71
Lombardia	3.758	18.524	27.852	11.124	11.704		580,05	12.029,1	64,94	5,21
Liguria	620	3.406	4.384	2.380	2.043	490,4	153,50	1.721,4	50,54	6,45
Nord-ovest	6.045	30.127	44.137	18.920	18.908	1.056	1042,99	18.508	61,43	5,51
veneto	1.874	8.861	10.967	5.609	5.552	362,1	305,42	5.391,9	60,85	5,45
Emilia	1.757	8.590	11.479	5.333	5.367	256,7	290,22	5.321,7	61,95	5,44
Nord-est	3.630	17.451	22.445	10.942	10.919	619	595,64	10.714	61,39	5,44
tot. Nord	9.676	47.578	66.583	29.862	29.826	1.674	1638,63	29.222	61,42	5,49
Toscana	1.604	6.777	8.794	4.841	4.438	670,1	267,62	3.730,9	55,05	5,53
Umbria	338	1.470	1.700	1.225	942	360,7	78,32	594,1	40,41	6,40
Marche	572	2.891	2.953	1.988	1.739	372,1	123,51	1.505,0	52,06	6,21
Lazio	2.046	9.127	14.406	7.726	5.997	2.222,2	493,37	3.704,5	40,59	6,39
centro	4.560	20.265	27.853	15.778	13.116	3.625	962,82	9.535	47,05	6,10
Abruzzo	455	2.107	2.071	1.703	1.302	513,0	111,86	854,9	40,59	6,57
Molise	94	459	448	467	278	223,7	35,12	74,1	16,16	7,53
Campania	1.499	7.357	7.376	7.646	4.462	3.763,6	580,39	1.013,9	13,78	7,59
Puglia	1.223	5.543	5.330	4.969	3.444	1.868,2	342,73	1.731,4	31,24	6,90
Basilicata	164	748	742	882	465	485,5	68,50	-	0,00	7,77
Calabria	588	2.879	2.198	2.873	1.712	1.377,2	216,67	492,4	17,10	7,54
Mezzogiorno	4.023	19.092	18.164	18.540	11.664	8.231	1.355,3	4.166,8	21,82	7,31
Italia	18.258	86.935	112.600	64.180	54.606	13.531	3.956,71	42.923	49,37	6,17

d)

valori 2003

Regione/settore	Oli minerali: IVA: 2003 IRPEF: 2003 spesa: 2003				IVA 35,062% - oli - IRPEF 5,21%		Quota aggiuntiva IVA	DEFICIT- SURPLUS	IVA residua		Valore percentuale Deficit/surplus
									Valori assoluti	Valori percentuali	
Piemonte	1.641	8.086	12.036	5.371	5.103	557,5	289,94	4.693,1	58,04	5,40	
Lombardia	3.699	18.273	28.170	11.029	11.573		544,48	11.865,9	64,94	4,94	
Liguria	610	3.360	4.434	2.359	2.019	483,7	143,84	1.698,0	50,54	6,10	
Nord-ovest	5.950	29.718	44.640	18.759	18.696	1.041	978,27	18.257	61,43	5,22	
veneto	1.844	8.741	11.092	5.561	5.487	357,2	283,36	5.318,7	60,85	5,10	
Emilia	1.729	8.474	11.609	5.287	5.305	253,2	270,66	5.249,4	61,95	5,12	
Nord-est	3.573	17.214	22.701	10.848	10.792	610	554,02	10.568	61,39	5,11	
tot. Nord	9.524	46.932	67.341	29.607	29.487	1.652	1532,29	28.825	61,42	5,18	
Toscana	1.579	6.685	8.894	4.799	4.386	661,1	247,68	3.680,3	55,05	5,16	
Umbria	333	1.450	1.720	1.214	931	355,8	72,59	586,0	40,41	5,98	
Marche	563	2.851	2.987	1.971	1.718	367,1	114,46	1.484,5	52,06	5,81	
Lazio	2.014	9.003	14.570	7.659	5.930	2.192,0	462,22	3.654,3	40,59	6,03	
centro	4.488	19.990	28.171	15.644	12.965	3.576	896,96	9.405	47,05	5,73	
Abruzzo	448	2.078	2.094	1.688	1.286	506,0	103,51	843,3	40,59	6,13	
Molise	92	453	453	463	275	220,7	32,68	73,1	16,16	7,06	
Campania	1.475	7.257	7.460	7.580	4.408	3.712,6	540,49	1.000,1	13,78	7,13	
Puglia	1.203	5.468	5.391	4.927	3.402	1.842,9	317,43	1.707,9	31,24	6,44	
Basilicata	162	737	750	874	459	478,9	63,75	-	0,00	7,29	
Calabria	579	2.840	2.224	2.848	1.691	1.358,5	200,89	485,8	17,10	7,05	
Mezzogiorno	3.960	18.833	18.371	18.381	11.520	8.120	1.258,7	4.110,3	21,82	6,85	
Italia	17.972	85.755	113.883	63.632	53.972	13.347	3.688,00	42.341	49,37	5,80	

Tabella 4
Rapporti

Regione/settore	Piemonte	Lombardia	Liguria	Nord- ovest	Veneto	Emilia	Nord- est	Totale Nord	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Centro	Abruzzo
spesa pro capite	31.583	30.195	37.037	31.317	30.341	32.711	31.452	31.366	33.979	36.474	32.982	37.714	35.767	33.250
entrate pro capite	80.260	90.051	82.968	86.519	74.145	86.023	79.711	84.031	75.994	61.229	64.868	79.709	75.076	54.660
Servizi generali	8,60	17,40	3,87	29,87	8,85	8,51	17,36	47,23	7,89	2,07	3,08	10,64	23,68	2,64
Difesa	8,83	18,55	3,38	30,76	9,22	8,14	17,36	48,12	7,27	1,71	2,99	10,79	22,76	2,62
Ordine pubblico e sicurezza	8,80	18,28	3,48	30,56	8,95	8,04	16,99	47,55	7,27	1,69	2,95	11,27	23,18	2,61
Affari economici	9,26	18,10	4,62	31,97	9,11	9,34	18,45	50,42	7,48	2,22	3,63	11,76	25,09	2,73
Protezione dell'ambiente	8,46	16,54	3,87	28,87	8,35	7,30	15,65	44,52	8,83	2,22	3,26	7,17	21,49	3,27
Abitazioni e assetto territoriale	7,67	16,56	4,38	28,61	8,32	7,92	16,23	44,84	8,25	2,57	3,19	11,55	25,56	2,85
Sanità	8,75	18,47	4,03	31,25	9,43	9,01	18,43	49,69	7,46	1,81	3,13	10,98	23,38	2,53
Attività ricreative, culturali e di culto	9,14	21,16	4,37	34,68	8,53	10,67	19,20	53,87	9,14	1,79	3,04	13,23	27,19	1,96
Istruzione	7,51	15,07	3,01	25,60	7,87	6,92	14,79	40,38	7,47	2,00	3,05	12,74	25,26	2,93
Protezione sociale	8,24	14,94	4,08	27,26	6,94	9,37	16,31	43,57	7,50	1,75	2,78	25,46	37,50	2,17
Spesa Totale	8,44	17,33	3,71	29,48	8,74	8,31	17,05	46,53	7,54	1,91	3,10	12,04	24,58	2,65
Popolazione	8,75	18,79	3,28	30,81	9,43	8,32	17,74	48,56	7,27	1,71	3,07	10,45	22,50	2,61
% Spesa/Popolazione	96,49	92,25	113,15	95,67	92,69	99,93	96,08	95,82	103,81	111,43	100,76	115,22	109,27	101,58
PIL	10,01	23,61	3,48	37,10	10,48	10,06	20,54	57,64	7,75	1,36	2,94	11,51	23,56	2,15
Entrate totali	9,97	24,02	3,86	37,85	9,93	10,16	20,08	57,94	7,84	1,49	2,83	11,82	23,98	2,03
% Entrate/PIL	99,61	101,74	110,93	102,03	94,75	100,96	97,79	100,52	101,11	109,60	96,34	102,73	101,79	94,20
% Spesa/Entrate	84,67	72,14	96,05	77,88	88,05	81,81	84,89	80,31	96,20	128,17	109,40	101,80	102,50	130,88
spesa pro capite	96,49	92,25	113,15	95,67	92,69	99,93	96,08	95,82	103,81	111,43	100,76	115,22	109,27	101,58
entrate pro capite	113,96	127,86	117,80	122,85	105,28	122,14	113,18	119,31	107,90	86,94	92,11	113,18	106,60	77,61
Servizi generali	101,85	100,38	104,38	101,31	101,28	102,44	101,84	101,50	104,64	108,40	99,44	88,36	96,31	99,38
Difesa	104,65	107,01	91,09	104,33	105,45	97,99	101,81	103,41	96,35	89,70	96,51	89,67	92,58	98,86
Ordine pubblico e sicurezza	104,26	105,44	93,87	103,65	102,40	96,77	99,65	102,19	96,36	88,67	95,21	93,62	94,28	98,46
Affari economici	109,66	104,43	124,59	108,46	104,21	112,43	108,22	108,37	99,15	116,12	117,26	97,70	102,04	102,73
Protezione dell'ambiente	100,25	95,45	104,29	97,93	95,54	87,89	91,81	95,69	117,05	116,50	105,35	59,59	87,40	123,19
Abitazioni e assetto territoriale	90,88	95,56	118,01	97,04	95,16	95,28	95,22	96,37	109,39	134,70	102,92	95,95	103,96	107,22
Sanità	103,72	106,57	108,62	106,01	107,88	108,38	108,13	106,79	98,88	94,89	101,10	91,22	95,10	95,22
Att. ricreative, culturali, di culto	108,35	122,08	117,99	117,63	97,61	128,36	112,60	115,79	121,12	93,81	98,02	109,92	110,61	73,80
Istruzione	88,97	86,96	81,27	86,82	90,03	83,26	86,73	86,79	99,04	104,83	98,43	105,81	102,73	110,25
Protezione sociale	97,64	86,20	110,10	92,48	79,39	112,76	95,66	93,65	99,39	91,83	89,85	211,55	152,52	81,90